



# CITTA' DI MATINO

## PROVINCIA DI LECCE

Nr. 78 registro deliberazioni

Seduta del 28-12-2023

### COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024 . APPROVAZIONE.	
-----------------	---	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle **ore 09:05** nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei "del Tufo", si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
<b>TOMA Giorgio Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>DE SIMONE Enrico</b>	<b>P</b>
<b>COLUCCIA Fabrizio Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>TORNESELLO dott.ssa Francesca Maria</b>	<b>A</b>
<b>BARONE Lucetta Angela</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO Alessandra</b>	<b>P</b>
<b>LATINO Annunziata</b>	<b>P</b>	<b>COSTANTINO Antonio</b>	<b>A</b>
<b>GATTO Emanuela Anna</b>	<b>P</b>	<b>DE DONATIS Aldo</b>	<b>P</b>
<b>FUSARO Antonio</b>	<b>P</b>	<b>FERRARO Maria Antonietta</b>	<b>P</b>
<b>CORONESE Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>BIANCHI Leonardo Antonio</b>	<b>P</b>
<b>SABATO Alberto Giorgio</b>	<b>P</b>	<b>MANNETTA Jannette Francesca</b>	<b>A</b>
<b>ROMANO Massimiliano Carmelo</b>	<b>P</b>		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Alberto Giorgio SABATO**.  
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, **Avv. Giovanna VITALI**.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000	
<b>Visto:</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.	
<b>Data 21-12-2023</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b> F.to Dott.ssa Maria MARSANO
<b>Visto:</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile. Riferimenti contabili: <b>Data 21-12-2023</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> F.to Dott.ssa Maria MARSANO

Sull'argomento in trattazione relaziona l'Ass. A. Latino, come da allegato resoconto stenotipistico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Consesso con voti unanimi approva la proposta e la successiva dichiarazione di I.E.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
  - l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- 
- **Visto che** con delibera di Consiglio Comunale **n. 30/2020** sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;
  - **Visto che** con delibera di Consiglio Comunale **n. 20/2021** sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;
  - **Visto che** con delibera di Consiglio Comunale **n. 68/2021** sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;
  - **Visto che** con delibera di Consiglio Comunale **n. 81/2022** sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;
  - **Visto** il Regolamento IMU, come modificato in data odierna con deliberazione **n. 77**;

**Richiamata**, altresì, la deliberazione del C.C. N.16/2019, “TASI 2019 – Modifica Regolamento e approvazione aliquote” con specifico riferimento al punto 1) del dispositivo che dispone l'esenzione della TASI per gli immobili ricadenti nella perimetrazione del centro storico destinati ad attività produttive avviate a decorrere dall'anno 2019;

**Visto** l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

### **Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo *all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale* che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- Visto l'art.1, comma 48, della Legge 178/2020: “ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà...”;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**Visto** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;  
(assenti i cons.ri RF. Tornesello, A, Costantino, J. Mannetta);

## **D E L I B E R A**

1. Di confermare per l'anno 2024, le aliquote IMU indicate nell'allegato “Prospetto Aliquote IMU”, al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, elaborate tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e redatta secondo le disposizioni del Dipartimento delle Finanze, stabilite con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 e D.M. 07.07.2023;
  2. di confermare per l'anno 2024 i valori venali delle aree fabbricabili distinti per zone omogenee come determinati con deliberazione di C.C. n.13 del 10.02.2017;
  3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
  4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. Di dichiarare, con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; (assenti i cons.ri RF. Tornesello, A. Costantino, J. Mannetta).

## **Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Aliquote IMU 2024. Approvazione”**

### **PRESIDENTE SABATO**

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: “Aliquote IMU 2024. Approvazione”. Relaziona l'Assessore Latino. Prego Assessore.

### **ASSESSORE LATINO**

Grazie. Regolamenti alle Delibere rideterminazione delle aliquote dell'IMU, devono essere approvati entro il termine fissato delle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali. Per l'anno 2024 si è ritenuto di non modificare le aliquote IMU rispetto all'anno precedente, anche al fine di garantire gli equilibri di bilancio e il mantenimento di adeguati livelli di servizi offerti alla collettività. Si confermano, quindi, per l'anno 2024 le aliquote IMU indicate nel prospetto elaborato tramite apposita applicazione del portale di federalismo fiscale e i valori venali delle aree fabbricabili distinti per zone omogenee così come determinati con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 10/02/2017. Grazie.

### **PRESIDENTE SABATO**

Grazie Assessore Latino. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione Favorevoli?

*Si procede a votazione per alzata da mano*

*Esito della votazione:* approvata all'unanimità.

Unanimi. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?

*Si procede a votazione della immediata esecutività*

*Esito della votazione:* approvato all'unanimità.

Unanimi.

Fatto e sottoscritto;

**Il Presidente**  
F.to Sig. Alberto Giorgio SABATO

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Avv. Giovanna VITALI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo online del Comune di Matino il 19-01-2024, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla residenza municipale, addi 19-01-2024

**Il Messo Comunale**  
F.to Dott.ssa Tanya De Prezzo

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)  
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 28-12-2023

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Avv. Giovanna VITALI

### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera da servire  
per uso amministrativo e d'ufficio

# Prospetto aliquote IMU - Comune di MATINO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5512 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.04%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.14%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici 0.76%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole 0.76%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: ZES Zone Economiche Speciali individuate con delibera di C.C. n. 30/2023 0.76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: Centro storico, per attività avviate dal 01.01.2022 e per la durata massima di sette anni. 0%*

## **Elenco esenzioni indicate dal comune**

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995) con aliquota agevolata applicata: 0.53%

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

**Documento generato il 21/12/2023 alle 12:53:52**

**VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DEI SUOLI EDIFICATORI  
AI FINI I.M.U. PER L'ANNO 2024**

Zona omogenea di riferimento nella strumentazione urbanistica vigente		Valori di mercato determinati quale riferimento per l'anno 2017
		Euro / mq.
ZONA A "CENTRO STORICO"	5,00 MC/MQ	70,00
ZONA B1 "INSEDIAMENTI ATTUALI"	5,00 MC/MQ	120,00
ZONA B1* (LOTT. LE PEDROSE) URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	80,00
ZONA B1* (LOTT. LE PEDROSE) NON URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	32,00
ZONA B2 "COMPLETAMENTO" (ex P.E.E.P.) URBANIZZATA	3,27 MC/MQ	77,00
ZONA B2 "COMPLETAMENTO" (ex P.E.E.P.) NON URBANIZZATA	3,27 MC/MQ	31,00
ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.8) URBANIZZATA	1,285 MC/MQ	54,00
ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.8) NON URBANIZZATA	1,285 MC/MQ	22,00
ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.10) URBANIZZATA	1,64 MC/MQ	70,00
ZONA B3 "RIQUALIFICAZIONE" (SETT.10) NON URBANIZZATA	1,64 MC/MQ	28,00
ZONA B3* "RIQUALIFICAZIONE" (COMP.1-2-3-4) URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	80,00
ZONA B3* "RIQUALIFICAZIONE" (COMP.1-2-3-4) NON URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	32,00
ZONA B3-B4 "RIQ./RIS." (LOTT. S.ERMETE) URBANIZZATA	2,00-1,80 MC/MQ	70,00
ZONA B4 "RISTRUTTURAZIONE" (SETT.2) URBANIZZATA	1,659 MC/MQ	70,00
ZONA B4 "RISTRUTTURAZIONE" (SETT.2) NON URBANIZZATA	1,659 MC/MQ	28,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.3) URBANIZZATA	1,286 MC/MQ	55,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.6) URBANIZZATA	1,50 MC/MQ	55,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.6) NON URBANIZZATA	1,50 MC/MQ	22,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.7) URBANIZZATA	2,00 MC/MQ	55,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.9) URBANIZZATA	1,22 MC/MQ	55,00
ZONA C "ESPANSIONE" (SETT.9) NON URBANIZZATA	1,22 MC/MQ	22,00
ZONA D2 "INDUSTRIALE/ARTIGIANALE"	2,00 MC/MQ	8,00
ZONA D2* "INDUSTRIALE/ARTIGIANALE" URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	15,00
ZONA D2* "COMMERCIALE" URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	23,00
ZONA D2* "INDUSTR. / ARTIG. / COMM." NON URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	8,00
ZONA D3 "AREA DI CENTRO DIREZIONALE" NON LOTTIZZATA E NON URBANIZZATA	3,00 MC/MQ	10,00
ZONA E4 "SEMIRURALE ESTENSIVA"		ESENTE
ZONA E3 "TURISTICA"	0,30 MC/MQ	35,00